

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

1.1 È costituita “Cassa di Assistenza Bi Salus”, in breve “Cassa Bi Salus”, cassa di assistenza sanitaria, con finalità assistenziale di cui all’art. 51 comma 2, lettera a) del DPR 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni (“Cassa”).

1.2 La Cassa è costituita come associazione non riconosciuta, ai sensi degli Artt. 36 e segg. cod. civ.

1.3 La Cassa è retta dalle norme del presente statuto (“Statuto”) e dal regolamento di funzionamento (“Regolamento”), nonché, per quanto non previsto, dalle norme del cod. civ. e di legge vigenti in materia.

ART. 2 – SEDE

2.1 La sede legale della Cassa è fissata in Milano.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque uffici e sedi operative ovvero di trasferire la sede legale nell’ambito del Comune indicato nel precedente Art. 2.1.

2.3 La modifica della sede legale nell’ambito di un Comune diverso da quello indicato nel precedente Art. 2.1 è di competenza dell’Assemblea in seduta straordinaria.

ART. 3 – SCOPO

3.1 La Cassa, che non si pone finalità di lucro e si basa sui principi di mutualità e solidarietà, ha come scopo esclusivo l’erogazione diretta e/o il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni socio-sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive (“Prestazioni”) al Servizio Sanitario Nazionale in favore dei propri Associati Persone Fisiche, Iscritti e Auenti Diritto, come meglio individuati nel successivo Art.5, nonché lo scopo di promuovere iniziative utili per la salute dei beneficiari, campagne di prevenzione e promozione della salute.

3.2 La Cassa, nei limiti di legge, per adempiere i propri fini istituzionali, potrà gestire direttamente l’erogazione o il rimborso delle Prestazioni, oppure potrà affidare la gestione dell’erogazione del rimborso mediante contratti e/o convenzioni di assicurazione con compagnie di assicurazione, casse di assistenza, società di mutuo soccorso, società di servizi o soggetti terzi specializzati nella gestione, nell’erogazione, nel rimborso e nella liquidazione delle Prestazioni, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento.

3.3 Nell’ambito dei propri fini istituzionali la Cassa potrà altresì associarsi o aderire ad altri enti, quali casse, società di mutuo soccorso, fondi sanitari integrativi e, più in generale, ad ogni altro ente avente finalità analoga e/o complementare.

3.4 La Cassa è costituita al fine di conseguire, nell’ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di favore applicabili nei confronti dei propri Associati, Iscritti e Auenti Diritto, come meglio individuati nel successivo Art. 5.

3.5 La Cassa potrà anche partecipare a gare per proprio conto o mediante accordi con altri soggetti, per fornire l'assistenza sopra specificata nonché, più in generale, svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi.

ART. 4 – DURATA

La Cassa ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dalla legge e di cui al successivo Art. 22.

ART. 5 – ASSOCIATI – ISCRITTI – AVENTI DIRITTO

5.1 Assumono la qualifica di “Associati” alla Cassa:

- quali “Associati Beneficiari”, le parti fondatrici che figurano nell’atto costitutivo nonché i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici, enti locali ed aziende pubbliche in genere;
- b) aziende operanti nei settori dell’industria, del commercio, dell’agricoltura, dei servizi, delle professioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro;
- c) casse assistenziali ai fini e per gli effetti stabiliti dalle leggi in materia, da accordi e/o regolamenti aziendali o di categoria o dalle necessità personali dai singoli associati;
- d) persone fisiche, quali ad esempio imprenditori individuali, lavoratori autonomi quali agenti e rappresentanti di commercio, liberi professionisti (“Associati Persone Fisiche”);
- e) associazioni e/o organizzazioni e/o Enti, anche non riconosciuti, che agiscano in rappresentanza dei loro iscritti e delle loro necessità personali (“Associati Convenzionati”)

dei quali è accolta la richiesta di adesione, ai sensi del successivo Art.7 e del Regolamento, al fine di attivare le Prestazioni assistenziali a favore dei propri Iscritti (come meglio *infra* definiti) o a favore proprio in caso di Associati persone fisiche.

- quali “Associati Sostenitori” le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali a favore della Cassa, pari almeno ad una quota di sovvenzione minima deliberata dal Consiglio di Amministrazione, al fine di consentirle il raggiungimento degli scopi sociali e dei quali è accolta la richiesta di adesione ai sensi del successivo Art. 7 e del Regolamento.

5.2 Assumono la qualifica di “Iscritti” alla Cassa, previa iscrizione ai sensi del successivo Art. 7 e del Regolamento, i seguenti soggetti:

- dipendenti e assimilati, amministratori, collaboratori anche autonomi, altre figure aziendali e/o societarie e/o dipendenti in quiescenza degli Associati Beneficiari;
- le persone fisiche riferibili all’Associato Convenzionato.

Possono conservare la qualifica di Iscritto alla Cassa (“Iscritti Volontari”), previa iscrizione ai sensi del successivo Art. 7 e del Regolamento:

- i dipendenti dell’Associato Beneficiario in aspettativa o che siano stati sospesi dal servizio in via cautelativa;

- i dipendenti dell'Associato Beneficiario collocati in mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria per un periodo massimo di 48 mesi;
- i dipendenti dell'Associato Beneficiario che hanno cessato il rapporto di lavoro con quest'ultimo;
- gli ex dipendenti dell'Associato Beneficiario in quiescenza.

5.3 Assumono la qualifica di "Aventi Diritto" alle Prestazioni della Cassa i componenti del "Nucleo Familiare" degli Associati Persone Fisiche e degli Iscritti (per "Nucleo Familiare" si intende quello di cui all'Articolo 12 del TUIR e all'Articolo 433 cod. civ., anche se non convivente o non fiscalmente a carico, ivi compresi le parti di unioni civili e i conviventi di fatto, nonché ogni altro soggetto, di cui alla Legge 20 maggio 2016 n. 76, e ogni altro convivente risultante dallo stato di famiglia o da dichiarazione di autocertificazione, secondo quanto previsto dal Regolamento), nei limiti previsti dal Regolamento e previa contribuzione aggiuntiva a carico dei relativi Associati Beneficari o Iscritti ai sensi del successivo Art. 7 Regolamento.

5.4 La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 8.

5.5 La qualifica di Associato Persona Fisica, di Iscritto e di Avente Diritto dà diritto di beneficiare delle Prestazioni della Cassa.

5.6 La qualifica di Associato Sostenitore non dà diritto di beneficiare di alcuna forma di Prestazione.

ART. 6 – QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi è finanziata mediante il versamento di quote associative e contributi, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a carico degli Associati, Iscritti e Aventi Diritto.

ART. 7 – MODALITA' DI ADESIONE ED ISCRIZIONE - PERMANENZA NELLA CASSA

7.1 La qualifica di Associato Beneficiario si acquisisce mediante domanda di adesione alla Cassa, da presentarsi al Consiglio di Amministrazione nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento e sua successiva approvazione, con il versamento della quota associativa e della contribuzione secondo la procedura disciplinata nel Regolamento stesso. La qualifica di Associato Sostenitore si acquisisce mediante domanda di adesione alla Cassa, da presentarsi al Consiglio di Amministrazione nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento e sua successiva approvazione, con il versamento della sola quota associativa secondo la procedura disciplinata nel Regolamento stesso e non anche dei contributi associativi, non avendo diritto nella loro qualità ad alcuna forma di Prestazione.

7.2 Gli Iscritti e gli Aventi Diritto, a seconda delle regole contributive previste dai contratti collettivi nazionali, accordi aziendali, accordi plurisoggettivi, regolamenti aziendali o contratti individuali verranno iscritti secondo le modalità stabilite nel Regolamento ed effettueranno volontariamente o in via obbligatoria, rispettivamente, per il tramite del relativo Associato o del relativo Iscritto, o

personalmente, il versamento del contributo previsto per l'erogazione delle Prestazioni. Gli Iscritti Volontari provvederanno a versare i contributi richiesti dalla Cassa volontariamente, qualora questi ultimi fossero stati in precedenza a carico del relativo Associato Beneficiario.

7.3 La quota associativa ed i contributi, così come i diritti economici collegati al pagamento degli stessi, non possono essere restituiti e non possono essere trasmessi, se non per causa di morte, né possono essere oggetto di rivalutazione.

7.4 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa della Cassa. Gli Associati rimangono associati alla Cassa senza limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione qui di seguito elencate:

- a) recesso dell'Associato dalla Cassa ai sensi di quanto previsto nel presente articolo dello Statuto e nel Regolamento;
- b) esclusione motivata dell'Associato da parte dell'Assemblea in seduta ordinaria per inosservanza grave delle norme statutarie e/o regolamentari, per lo svolgimento di attività contrastanti con gli interessi della Cassa che la danneggiano moralmente e/o materialmente, per il suo assoggettamento a procedure concorsuali e/o per il suo scioglimento o messa in liquidazione;
- c) decadenza automatica a seguito e per effetto del mancato versamento - accertato dal Consiglio di Amministrazione - della quota associativa e/o dei contributi entro i termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- d) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;
- e) cessazione dell'Associato o decesso dell'Associato Persona Fisica.

Ciascun Associato può recedere dalla Cassa inviando apposita comunicazione a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale della Cassa o mediante PEC all'indirizzo PEC della Cassa almeno 90 (novanta) giorni prima dalla chiusura dell'annualità solare in corso. Il recesso dalla Cassa ha effetto dal 1° gennaio dell'annualità solare successiva a quella in cui si è presentato il recesso.

7.5 Gli Associati che cessano per qualunque motivo il rapporto associativo con la Cassa non possono richiedere la restituzione della quota associativa e/o dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio o sul fondo comune della Cassa.

7.6 La qualifica di Iscritto e Avente Diritto si perde nei seguenti casi:

- a) risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro dell'Iscritto (salvo ricorra l'ipotesi di Iscritto Volontario);
- b) decesso;
- c) recesso del relativo Associato Beneficiario dalla Cassa o cessazione per qualunque causa del suo rapporto associativo (salvo ricorra l'ipotesi di Iscritto Volontario);
- d) decadenza automatica a seguito e per effetto del mancato versamento - accertato dal Consiglio di Amministrazione - della quota associativa da parte del relativo Associato e/o dei contributi entro i termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- e) recesso dell'Iscritto Volontario.

7.7 L'adesione alla Cassa implica per i singoli Associati, nonché per gli Iscritti e gli Aventi Diritto, l'accettazione del presente Statuto e del Regolamento.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI

Gli "Organi Sociali" sono:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Revisore Legale dei Conti.

ART. 9 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

9.1 L'Assemblea è composta dagli Associati. Ad essa hanno diritto di partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Legale dei Conti.

9.2 Ciascun Associato ha diritto ad un voto (cd. principio "*una testa, un voto*") e può partecipare in Assemblea personalmente, tramite il proprio legale rappresentante oppure tramite un delegato.

La delega, in quest'ultimo caso:

- deve essere fatta per iscritto;
- non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e quest'ultimo potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa;
- può essere conferita ad un altro Associato o ad un soggetto terzo, purché non rivesta la qualifica di Consigliere o Revisore legale dei conti della Cassa;
- deve essere fatta pervenire alla Cassa almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'Assemblea

Ciascun delegato può rappresentare fino ad un massimo di 10 (dieci) Associati.

9.3 L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata di norma ogni anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno: (i) almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea; (ii) almeno la metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione; (iii) il Consiglio di Amministrazione collegialmente inteso.

9.4 La convocazione dell'Assemblea sia in seduta ordinaria, che straordinaria, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ovvero inviato mediante lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione, a ciascun avente diritto almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

9.5 Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Inoltre, nell'eventualità in cui l'Assemblea si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione dovrà altresì indicare i luoghi audio e/o video collegati a cura della Cassa nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il presidente della riunione ed il segretario.

9.6 L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.

9.7 L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10 – ASSEMBLEA: COMPETENZE

10.1 All'Assemblea in seduta ordinaria sono riservate le seguenti materie:

- o approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Preventivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 18 del presente Statuto;
- o nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente nonché dei due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione;
- o nomina del Revisore legale dei conti;
- o determinazione e/o modifica dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore legale dei conti;
- o approvazione e/o modifica del Regolamento della Cassa e del Nomenclatore delle Prestazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- o determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi generali relativi all'attività della Cassa;
- o delibere in merito alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Legale dei Conti e alla loro revoca;
- o esclusione degli Associati;
- o ogni altro argomento previsto dallo Statuto e/o dalla legge e/o sottoposto all'Assemblea, in seduta ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 All'Assemblea in seduta straordinaria sono riservate le seguenti materie:

- o modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- o messa in scioglimento e successiva liquidazione della Cassa, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- o ogni altro argomento previsto dallo Statuto e/o dalla legge e/o sottoposto all'Assemblea, in seduta straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 – ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti, o in caso di assenza o impedimento anche di questi due ultimi, dal soggetto terzo designato dai presenti.

11.2 L'Assemblea delibera con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("favorevole"; "contrario"; "astenuto") resa da ciascun Associato presente alla riunione.

11.3 Le Assemblee, sia in seduta ordinaria che straordinaria, sono regolarmente costituite:

- in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia in numero degli intervenuti.

11.4 L'Assemblea in seduta ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti.

11.5 L'Assemblea in seduta straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di almeno i due terzi degli intervenuti.

11.6 Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa. Il verbale dell'Assemblea in seduta straordinaria è redatto da un Notaio.

11.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea".

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea in seduta ordinaria ed è composto da tre (3) a sette (7) componenti ("Consiglieri"), compreso il Presidente e due Vice Presidenti.

12.2 La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, se non avviene all'unanimità dall'Assemblea in seduta ordinaria, viene deliberata sulla base di liste presentate dagli Associati (al massimo una lista per Associato, ma con facoltà di più Associati di aggregarsi presentando un'unica lista) ed inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data in cui si terrà l'Assemblea in seduta ordinaria chiamata a discutere e deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire agli Associati di presentare eventuali liste nel rispetto del suddetto termine, li informerà con congruo preavviso in merito alla data in cui si terrà l'Assemblea in questione.

Ciascuna lista dovrà contenere il nominativo di 7 (sette) candidati con l'indicazione di quelli a cui si intende conferire la carica di Presidente e Vice Presidente. La lista dovrà essere compilata in ordine di preferenza dei candidati e, in base al numero di Consiglieri che l'Assemblea deciderà di eleggere, saranno definite le liste. Vince la lista che riporta il maggior numero di voti. Lo stesso meccanismo dovrà essere seguito anche nel caso in cui l'Assemblea in seduta ordinaria venga chiamata a discutere e deliberare in merito alla conferma del/dei Consigliere/i cooptato/i ai sensi

del successivo Art. 12.6. In tale ipotesi, però, ciascuna lista dovrà contenere un numero di nominativi pari al numero dei Consiglieri oggetto di nomina.

12.3 I Consiglieri possono essere nominati anche tra i non Associati e devono possedere i seguenti requisiti: onorabilità, professionalità e assenza di cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge. Il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'anticipata decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) esercizi e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

12.5 Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

12.6 In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvederanno a sostituirli con deliberazione approvata dal Revisore Legale dei Conti, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea.

12.7 In caso, invece, di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi decaduto e l'Assemblea dovrà provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

12.8 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea in seduta ordinaria all'atto della nomina.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

13.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.

13.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione, inviati a ciascun membro e al Revisore Legale dei Conti almeno cinque giorni (5) prima della riunione.

13.3 In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato mediante fax o messaggio di posta elettronica inviato almeno ventiquattro ore (24) prima della riunione.

13.4 Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Inoltre, nell'eventualità in cui il Consiglio di Amministrazione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione dovrà altresì indicare i luoghi audio e/o video collegati a cura della Cassa nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il presidente della riunione ed il segretario.

13.5 L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

13.6 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Consigliere designato dai presenti. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche senza formale convocazione ai sensi dei precedenti Artt. 13.2, 13.3 e 13.4 quando intervengono tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Legale dei Conti, gli stessi si ritengono sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione.

13.7 Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

13.8 I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione da parte dell'Assemblea.

13.9 Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

13.10 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione".

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari al funzionamento della Cassa e per il perseguimento dello scopo associativo.

14.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- o ove non nominati dall'Assemblea, nomina il Presidente ed i Vice Presidenti;
- o dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- o delibera sulle questioni riguardanti l'attività della Cassa per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;

- predisporre: i) il Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Preventivo, di cui al successivo Art. 18, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ii) i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere;
- conferisce eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere determinati atti o categorie di atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea, conferendo nell'ambito degli stessi anche la legale rappresentanza della Cassa;
- amministra il patrimonio della Cassa; gestisce la Cassa; e delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- stabilisce le modalità di versamento e l'ammontare della quota associativa e dei contributi che devono essere versati dagli Associati, dagli Iscritti e dagli Auenti Diritto alla Cassa;
- delibera in ordine all'accettazione di eventuali donazioni;
- valuta le proposte di copertura assicurativa ed approva i relativi contratti di assicurazione, nonché le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi;
- valuta le proposte di società di servizi che svolgano attività di gestione operativa e/o amministrativa e/o contabile della Cassa e ne approva i relativi contratti;
- stabilisce gli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione della Cassa, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Associati, gli Iscritti e gli Auenti Diritto;
- delibera in merito all'accettazione delle domande di adesione di nuovi Associati, previa verifica della conformità alle previsioni di cui al presente Statuto e al Regolamento. A tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà, sotto la sua costante supervisione, delegare uno o più Consiglieri a firma singola e disgiunta oppure incaricare un dipendente della Cassa;
- decisione in merito alla sospensione ~~e/o esclusione~~ dalla Cassa degli Associati;
- promuove gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento della Cassa;
- stabilisce eventuali recapiti operativi della Cassa, diversi da quello indicato, quale sede legale, nell'Art. 2 che precede, senza che ciò determini modifiche statutarie;
- assume e licenzia il personale della Cassa fissandone il relativo trattamento economico;
- riceve, esamina, gestisce e dirime i reclami presentati dagli Associati, dagli Iscritti e dagli Auenti Diritto delle Prestazioni, in merito alle contribuzioni e all'erogazione e gestione dei servizi prestati dalla Cassa;
- provvede alla predisposizione e/o modifica del Regolamento della Cassa, del Nomenclatore delle Prestazioni e dei Piani Sanitari da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- delibera in merito all'iscrizione della Cassa all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute ("Anagrafe");
- propone all'Assemblea le modalità di scioglimento e liquidazione della Cassa;
- stipula una o più polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile e tutela legale attinenti all'operato dei Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

15.1 Il Presidente ed i Vice Presidenti, durano in carica tre (3) esercizi e possono essere riconfermati, salva la facoltà di sostituzione contemplata dalle norme precedenti.

15.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, e la firma sociale della Cassa.

15.3 In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni e poteri sono esercitati dai Vice Presidenti, in via tra loro disgiunta.

15.4 Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti competenze:

- sorintendere all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento della Cassa e dei suoi allegati;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- coordinare l'attività istituzionale ed operativa ai fini del regolare funzionamento della Cassa;
- sottoscrivere i contratti di assicurazione ed i contratti di gestione operativa, amministrativa e contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione, salvo che la relativa sottoscrizione non sia stata delegata da quest'ultimo ad un altro Consigliere;
- sottoscrivere la domanda di iscrizione del Fondo all'Anagrafe.

15.5 A ciascun Vice Presidente spettano le seguenti attribuzioni:

- sorintendere, di concerto con il Presidente e l'altro Vice Presidente, all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento della Cassa, e dei suoi allegati;
- coadiuvare il Presidente in tutti quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- sostituire il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

ART. 16- REVISORE LEGALE DEI CONTI

16.1 Il Revisore Legale dei Conti ("Revisore") è nominato dall'Assemblea e deve essere selezionato tra professionisti qualificati iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

16.2 Il Revisore esercita la propria attività in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ove applicabili.

16.3 Il Revisore è tenuto a rendicontare, su base annuale, l'esito della propria attività tramite la stesura di un'apposita relazione ("Relazione del Revisore al Bilancio"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 18, presso la sede legale della Cassa.

ART. 17- PATRIMONIO DELLA CASSA

17.1 Il patrimonio della Cassa è costituito da tutti i beni appartenenti alla Cassa stessa ("Patrimonio"). In nessun caso, durante tutta la durata della Cassa, potranno essere distribuiti agli Associati e/o agli Iscritti e/o agli Auenti Diritto, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi o riserve di alcun tipo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

17.2 Le entrate della Cassa sono costituite:

- dalla quota associativa versata a cura dell'Associato, secondo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento;
- dalla contribuzione versata a cura dell'Associato Beneficiario e/o dell'Iscritto, secondo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento;
- ogni altro provento che spetti o pervenga alla Cassa a qualsiasi titolo, sia esso versato dagli Associati e/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione.

17.3 Le quote associative annuali e i contributi per l'attività assistenziale svolta dalla Cassa sono dovuti dagli Associati e/o dagli Iscritti e/o dagli Auenti Diritto nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento. L'importo delle quote associative annuali è determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere stabiliti importi dei contributi per l'attività assistenziale differenziati per Associati Beneficiari e/o gruppi di Associati Beneficiari, su specifica richiesta e/o in funzione di specifiche prestazioni assistenziali erogate e/o in funzione del numero di Iscritti e/o in conseguenza dell'andamento del rapporto sinistri/contributi riferito al periodo precedente.

17.4 La Cassa in caso di mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi nei termini previsti dal Regolamento applicherà le regole sulla decadenza di cui ai precedenti Artt. 7.4 c) e 7.6 d).

ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO DI ESERCIZIO – BUDGET

18.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione:

- i) del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre ("Bilancio di Esercizio" o "Bilancio"); e
- ii) del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso ("Bilancio Preventivo" o "Budget").

18.3 Il Bilancio di Esercizio deve essere messo a disposizione dei Soci almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e deve essere accompagnato dalla Relazione del Revisore al Bilancio.

18.3 Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio della Cassa per far fronte agli scopi associativi e non possono essere distribuiti agli Associati, Iscritti e/o Auenti Diritto come previsto dal precedente Art. 17.1.

ART. 19 – PRESTAZIONI

La Cassa erogherà, nell'ambito delle proprie disponibilità economiche ed in regime di mutualità, le Prestazioni di cui all'Art. 3 dello Statuto in favore degli Associati Persone Fisiche, degli Iscritti e degli Auenti Diritto, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento.

ART. 20 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

20.1 Alle spese di gestione della Cassa si può provvedere anche tramite una quota parte delle entrate previste al precedente Art. 17.

20.2 Le attività inerenti la gestione amministrativa della Cassa possono essere esternalizzate a soggetti terzi, mediante appositi contratti e/o convenzioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società, società di mutuo soccorso, fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, casse di assistenza e ogni altro ente avente finalità analoga e/o complementare, nei limiti di legge. Nell'ambito dei contratti e delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi e liquidativi la Cassa adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

ART. 21 – REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa, le modalità di ammissione, i diritti ed i doveri, i casi di cessazione degli Associati, degli Iscritti e degli Auenti Diritto nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento approvato dall'Assemblea in seduta ordinaria.

ART. 22 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELLA CASSA

L'Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento della Cassa e la nomina dei Liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Associazione non Riconosciuta o l'Ente "*non profit*" operante in identico od analogo settore a cui devolvere il patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati, gli Iscritti e gli Auenti Diritto e tra questi e la Cassa o suoi organi saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano nei limiti di legge.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni. Si intendono inoltre integralmente recepite nel presente Statuto le norme previste dal DPR 917/86, art. 148, c. 8 e sue successive modifiche e integrazioni. In particolare:

- è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.96 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- è prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione;
- è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- sono previsti l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art.2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei Soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- si intende intrasmissibile la quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.